

## SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta n/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 43 DEL -1 FEB. 2017
STRUTTURA PROPONENTE: RISORSE UMANE
Dott.ssa Maria Fanni Pittau
OGGETTO: Concessione congedo straordinario benefici art. 42 D. Lgs. 151/2001 alla dipendente Sig G,Q,
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme all risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interess pubblico.  L'estensore Dott.ssa Maria Eligia Pillitu II Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eligia Pillitu
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL SANLURI dal TED 2017 al 16.02. 2014  Servizio AFFAM GENERAU E LEGAU (firma digitale apposta se presente)  JR. BERNARSING CHESSA



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela dell Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e n. 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Saniuri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responasabile del Servizio Risorse Umane;

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

che la dipendente a tempo indeterminato, Sig. G Oi di questa Azienda, con nota prot. n. 6064 del 09/01/2017 ha richiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario per prestare assistenza al coniuge convivente in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, per il periodo 01/02/2017 – 03/04/2017:

**VISTO** 

il nulla osta del Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza in ordine alla concessione del congedo relativo al suindicato periodo, come richiesto dalla dipendente;

RICHIAMATO

l'art. 42 comma 5, del D. Lgs 26/03/2001, n. 151 che riconosce ai dipendenti pubblici e privati il diritto di usufruire di un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, al fine di prestare assistenza ai congiunti in situazione di handicap grave;

VISTO il regolamento aziendale, a suo tempo adottato dalla Asi di Sanluri con deliberazione n. 821 del 24 dicembre 2012;

ACCERTATO che la dipendente di che trattasi ha già usufruito di congedo allo stesso titolo per un totale di giorni 198 e pertanto non ha superato il limite massimo dei due anni previsti dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale n. 3930712904224 del 13 luglio 2016 con il quale la Commissione Medica preposta all'accertamento dello stato di handicap dei pazienti ha certificato la situazione di gravità del portatore di handicap;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43, commi 1 e 2, del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001, tali periodi di assensa sono computati nell'anzianità di

servizio, mentre sono esclusi gli effetti del congedo sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

**ACCERTATO** 

che sussistono in capo al richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;

**ATTESTATA** 

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi:

## DETERMINA

- Di concedere alla dipendente Sig.ra Ga Co il congedo straordinario per il periodo 01/02/2017 – 03/04/2017 ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2, L. 53 dell'8 marzo 2000 e art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, per prestare assistenza al coniuge convivente, dichiarato in situazione di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, come già specificato in premessa;
- Di dare atto che durante tale periodo la dipendente in parola ha diritto al trattamento economico e
  previdenziale previsto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43, commi 1 e 2, del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo
  2001;
- Di precisare che tale periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Risorse Umane e al Direttore del Servizio di appartenenza della dipendente per i successivi provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Dott.ssa Maria Pannì Pittau